

Contratto di affidamento alla dr.ssa Stefania Biancani di un incarico *per attività di ricerca per l'aggiornamento dei materiali del "Centro di documentazione sulla storia delle donne artiste attive in Europa"*

Con la presente scrittura privata<sup>1</sup>, da valere ad ogni effetto di legge

### **TRA**

la Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dal Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale Dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica in via San Felice, 25, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

### **E**

la dott.ssa Stefania Biancani, nata a Bologna il 22/1/1967 (CF BNCSFN67A62A944A - P.IVA 03668381209), residente a Bologna in via Zamenhof, 1 (d'ora in poi professionista)

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1: Oggetto dell'incarico ed organizzazione dell'attività**

La Città metropolitana di Bologna affida alla dottoressa Stefania Biancani un incarico *per attività di ricerca per l'aggiornamento dei materiali del "Centro di documentazione sulla storia delle donne artiste attive in Europa"*, con riferimento all'età Moderna ((periodo fra il 1700 e il 1750), nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per lo svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornare le schede bio-bibliografiche delle singole donne artiste attive in Europa nel periodo dal 1750 al 1800, attraverso il reperimento e il vaglio della più recente bibliografia critica specifica;
- implementare le voci censite nel "Centro di documentazione", tramite l'aggiunta di eventuali nuove schede relative a identità di donne artiste fino ad ora sconosciute, ma riemerse grazie a nuovi studi;
- rendere fruibili online le voci bio-bibliografiche delle donne artiste, già censite nel "Centro di documentazione", o di nuovo reperimento, compilando la scheda predisposta da importare nel sito della Città metropolitana;
- collaborare alla programmazione di un ciclo di conferenze da svolgersi in autunno del 2022 (circa 4 appuntamenti);
- collaborare alla predisposizione di testi relativi alle artiste censite nel "Centro di Documentazione" da utilizzare come materiali per attività da svolgersi sia presso le scuole

---

<sup>1</sup> Artt.1350 e 2702 del codice civile

secondarie di secondo grado, al fine di realizzare percorsi sul tema presso gli istituti scolastici, che presso le Accademie e l'Università.

- Le suddette prestazioni verranno eseguite dalla professionista con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature; inoltre, per la natura stessa dell'incarico, tutte le attività sono da svolgersi in stretta collaborazione e con la supervisione della Prof. Vera Fortunati, coordinatrice del progetto e possono comportare la partecipazione ad incontri e riunioni.

## **Art. 2: Durata del contratto e scioglimento**

Il presente contratto decorre<sup>2</sup> dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2022.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

## **Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione**

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro (compresi oneri ed IVA, se prevista) 6.000 €.

La Città metropolitana di Bologna trasferirà alla professionista il compenso in due tranches: la prima, pari al 50% del compenso pattuito a seguito della programmazione del lavoro e dell'avvio del ciclo di conferenze "Il Genio della Donna" e la seconda al termine delle attività, a seguito di presentazione di relazione sulla attività svolta e previo parere positivo della Coordinatrice del progetto; entrambe verranno erogate previa acquisizione di fattura riscontrata regolare.

## **Art. 4: Disponibilità degli elaborati**

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà della Città metropolitana di Bologna che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.

## **Art. 5: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta**

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione

---

<sup>2</sup> Al fine di garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, il contratto sarà eseguibile dalla data sopra indicata, in ogni caso i competenti uffici effettueranno comunque i controlli previsti per legge e nel caso venissero accertate irregolarità in merito, si procederà all'immediata risoluzione del contratto e si provvederà a liquidare la quota parte spettante relativamente all'attività svolta

contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili alla professionista, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamento delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'incaricata di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'incaricato;
- inosservanza da parte della professionista di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte della professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; la professionista ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

#### **Art. 6: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico**

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale, Dott.sa Laura Venturi, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.

#### **Art. 7: Sicurezza**

La professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

La professionista agli effetti contributivi ed assicurativi non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti

della Città metropolitana di Bologna.

La professionista si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento al Dirigente dell'Area sviluppo sociale o suo delegato.

### **Art. 8: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento<sup>3</sup> della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali<sup>4</sup>, si individua la Dott.ssa Stefania Biancani quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

### **Articolo 9: Tracciabilità dei flussi finanziari**

La professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

### **Art. 10: Foro competente**

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici dell'Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

### **Art. 11: Spese contrattuali**

---

<sup>3</sup> Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

<sup>4</sup> Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo [www.cittametropolitata.bologna.it](http://www.cittametropolitata.bologna.it) (sezione "Norme e regolamenti").

Tutte le spese inerenti la stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico della professionista. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 dell'ultravigente regolamento provinciale dei contratti.

**Art. 12: Limitazioni a carico della professionista**

E' fatto espresso divieto alla professionista di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

**Art. 13: Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bologna.it](http://www.cittametropolitana.bologna.it) nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

Il presente contratto viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto con firma analogica in quanto la professionista dichiara di non essere attualmente in possesso di firma qualificata o digitale.

La professionista  
Stefania Biancani

La Dirigente dell'Area Sviluppo sociale  
Dott.ssa Laura Venturi